

TAR CAMPANIA

In esecuzione dell'Ordinanza Collegiale n.163/08 resa dalla VIII^a sez. del T.A.R. Campania in Napoli, udienza pubblica del 04.02.08, attraverso il presente pubblico proclama si dispone l'integrazione del contraddittorio nei confronti di chiunque ritenesse di essere controinteressato alla domanda contenuta nel ricorso proposto dalla Prof.ssa ORSI Rosa (rubricato al n.R.G. 4586/07 contro il Ministero della Istruzione e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania) per l'annullamento del Provvedimento della Direzione Generale della Campania Ufficio V, prot.n°3327/P del 04.07.07, di approvazione della graduatoria definitiva per il reclutamento di Dirigenti Scolastici del primo settore formativo nonché di ogni atto - *comunque connesso al provvedimento impugnato* - che ponesse impedimento alla declaratoria del legittimo interesse della ricorrente a vedersi inclusa nella menzionata graduatoria definitiva tra i candidati vincitori in funzione della legittima attribuzione del posseduto titolo di preferenza "Q" (lodevole servizio) tra i concorrenti con parità di merito. Tale ricorso fondava riferimento alla precedente Ordinanza Cautelare (n.2410/2006) resa dalla II Sez. del medesimo T.A.R. nella Camera di Consiglio del 31.08.06 in accoglimento dell'istanza proposta, nel Giudizio R.G.n. 4966/06, dalla medesima ricorrente sulla mancata attribuzione, in suo favore, della medesima preferenza "Q" al fine di essere ammessa al corso di formazione previsto nella medesima procedura concorsuale, disposta dal D.D.G. 22.11.2004. Con Decreto Presidenziale n. 2299/07 del 31.07.07, immediatamente notificato e confermato dall'Ordinanza 2566/07, la VIII^a sezione accoglieva la domanda di sospensione dell'efficacia della graduatoria finale in quanto il titolo di preferenza "Q" vantato dalla ricorrente ma non espressamente indicato dalla stessa, risultava desumibile sia dalla documentazione prodotta dalla candidata e sia da quella in possesso dell'Amministrazione. Nelle more, quindi, la prof.ssa ORSI depositava istanza di riunione tra i due menzionati procedimenti per evidenti motivi di connessione oltre che di continenza. All'udienza pubblica del 04.02.08 è stata fissata la prosecuzione per l'udienza del 23 Giugno 2008. Pertanto, entro tale data Coloro che ritengano di essere lesi da un eventuale positivo esito del Giudizio innanzi descritto, potranno far valere il loro interesse previa costituzione nelle forme di legge, nel descritto giudizio presso l'8^asez. T.A.R. Campania-Napoli.

Napoli, 06 Marzo 2008

Avvocato Dante Iovino

